

**Cauzione.**

a) L. 388.516,44 pari a due annualità del canone;

b) » 6.000 per spese di sorveglianza, misura della portata, collaudo, ecc.

**Energia alla Provincia e ai Comuni rivieraschi.**

HP nominali complessivi 1300 a favore dei Comuni di Ceresole, Noasca, Locana e Ribordone.

Un decimo dell'energia a favore della Provincia per uso esclusivo dei pubblici servizi direttamente esercitati (dedotto il quantitativo riservato ai Comuni rivieraschi).

Prezzo sulla base del costo, comprese le quote di interessi e di ammortamento, da fissarsi, in mancanza di accordi, dal Ministero sentito il Consiglio Superiore delle acque.

Termine per fare richieste di energia: anni 5 dal decreto di concessione, ed anni 3 per l'utilizzazione.

Mentre per i Comuni l'art. 28 della legge prescrive la concessione del massimo di un decimo e per pubblici servizi in genere, per la Provincia il disciplinare lo limita ai pubblici servizi da essa eserciti direttamente.



La Provincia non esercita pubblici servizi, fatta eccezione per alcuni stabilimenti: brofetorio e manicomio, cava di pietra, quindi l'onere del Comune di cedere a prezzo di costo una quantità di energia in pratica era assai limitato.

Il disciplinare provvisorio venne accettato dalla Giunta il 17 settembre 1919.

Ultimata questa prima fase dell'istruttoria, il Consiglio superiore delle acque in adunanza 1° dicembre 1919 prese in esame le varie do-

mande concorrenti e rilevò: che « solo le domande del Comune e della Provincia di Torino prevedono un'ampia e razionale utilizzazione del bacino dell'Orco; che però i piani finanziari relativi alle domande dei due Enti non sono aggiornati, e che non risulta come provvederebbero al finanziamento delle opere ».

Il Consiglio richiamò inoltre un suo precedente parere, che risolveva in senso favorevole la questione pregiudiziale « se le Provincie possono divenire concessionarie di derivazioni di acqua » purchè prima del parere da emettersi dal Consiglio superiore delle acque « esse presentino il piano finanziario, debitamente deliberato ed approvato nella forma di legge », e considerò che anche per il Comune di Torino occorreva che l'istanza di concessione fosse integrata col piano finanziario deliberato ed approvato nello stesso modo che per la Provincia.

Il Consiglio superiore delle acque sospese così ogni decisione, in attesa che Provincia e Comune completassero nel senso indicato le rispettive istanze.

Il piano finanziario doveva essere compilato tenendo conto del decreto 2 ottobre 1919 n. 1905 che accorda la sovvenzione annua di lire 40 per ogni HP nominale ricavato da nuovi impianti idroelettrici eseguiti dopo il 1° gennaio 1919 fino all'anno 1940.

Ma il parere del Consiglio superiore delle acque, che aveva ritenuto che anche la domanda della Provincia, dovesse essere ammessa all'istruttoria, e l'invito che in conformità di tale parere il Ministero dei Lavori Pubblici aveva fatto ai due Enti, di completare le domande nel senso indicato, aveva indotto ad un riesame della questione vertente fra Comune e Provincia allo scopo di determinare se fosse possibile un equo componimento che consentisse di conseguire sollecitamente la concessione e di eliminare l'eventualità che nelle more dell'istruttoria sorgessero impedimenti nuovi a ritardare che le derivazioni dall'Orco passassero di piena disponibilità del Comune.